

SCI |

Società Civile Immobiliare al Capitale di 9.146,94 Euro

Sede sociale: '

50012 Bagno a Ripoli – Firenze in Italia

RCS NICE :

STATUTO AGGIORNATO

Alla data del 15 ottobre 2019

TITOLO I

FORMA – OGGETTO – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – PROROGA – SCIoglimento

Articolo 1

FORMA

È formata tra i proprietari di parti sociali qui di seguito create e di quelle che potranno esserlo successivamente una SOCIETA' CIVILE, retta dalle disposizioni del Titolo IX del Libro terzo del CODICE CIVILE, e dai regolamenti presi per la sua applicazione.

Articolo 2

OGGETTO

La società ha per oggetto:

L'acquisto, la proprietà, l'amministrazione e la gestione mediante locazione o diversamente di qualunque immobile di cui la società potrebbe diventare

proprietaria per mezzo di acquisto, scambio, apporto o diversamente.

*e generalmente, di qualunque operazione che si possa collegare direttamente o indirettamente all'oggetto come sopra definito, in particolare prestiti assistiti o no da garanzia ipotecaria o da privilegio, a condizione che queste operazioni non modifichino in niente il carattere civile della società.

Articolo 3
DENOMINAZIONE

La denominazione della società è:

Articolo 4
SEDE SOCIALE

La sede sociale è fissata presso 50012 Bagno a Ripoli – Firenze in Italia.
Essa potrà essere trasferita in qualunque altro posto su decisione collettiva straordinaria dei soci.

Articolo 5
DURATA – PROROGA – SCIoglimento

1° - La durata della società è fissata a CINQUANTA anni a partire dalla sua immatricolazione; fino all'avveramento di questa, le relazioni tra i soci sono rette come è precisato all'articolo 24, comma 2 di seguito.

2° - Per decisione collettiva straordinaria dei soci, la società può essere prorogata una o più volte senza che ogni proroga possa eccedere 99 anni.

Un anno almeno prima della data normale di scadenza della società, l'organo amministrativo deve suscitare una decisione collettiva straordinaria dei soci, all'effetto di decidere se la società deve essere prorogata. In difetto, qualunque socio può domandare al Presidente del Tribunale di Grande Istanza, che deliberando su richiesta, la designazione di un mandatario di giustizia incaricato di suscitare la decisione prevista su esposta.

3° - Lo scioglimento della società interviene di pieno diritto alla scadenza della sua durata, o, prima di questa data, per decisione collettiva straordinaria dei soci, o ancora per qualunque altre cause previste dalla legge, e in particolare quelle qui di seguito evocate dal presente statuto.

La società non è sciolta, per il decesso, il dissesto, il fallimento personale, la liquidazione dei beni, il regolamento giudiziario di un socio, né per la cessazione delle funzioni di un amministratore.

